

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Versione aggiornata con le modifiche di cui alla deliberazione A.G. n. 12 dd. 28.03.2017
(modifiche in grassetto)

Articolo 1.

Le eccedenze medie del fabbisogno di cassa (surplus di cassa) del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda possono essere stabilmente destinate, nella misura massima dell'80%, a creare un fondo, da prevedersi nei singoli bilanci annui, per soddisfare esigenze di finanziamento a breve termine di altri soggetti, secondo quanto previsto dallo Statuto consorziale vigente e cioè per promuovere il progresso economico e sociale delle popolazioni facenti parte del territorio consorziale ai sensi della legge 27 dicembre 1953 - nr. 959 e successive modificazioni.

Articolo 2.

Le somme allo scopo stanziare nei singoli bilanci saranno impegnate con piani trimestrali adottati dal Consiglio Direttivo, sulla base delle domande pervenute nel trimestre precedente.

Articolo 3.

Le anticipazioni saranno concesse per il periodo massimo di 1 (uno) anno.
Eventuali proroghe saranno decise dal Presidente del Consorzio su istanza di parte debitamente documentata in ordine alle necessità finanziarie, per un periodo massimo di un ulteriore anno.

Articolo 4.

Il tasso applicato sull'anticipazione sarà dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) annuo, considerato quale rimborso spese.

Articolo 5.

Le domande di anticipazione vanno presentate con cadenza trimestrale.
Le stesse saranno istruite, esaminate, valutate e decise nel trimestre successivo alla loro presentazione da parte del Consiglio Direttivo, con un apposito piano, la cui attuazione sarà demandata alle strutture operative del Consorzio B.I.M..
Il Consiglio Direttivo potrà valutare, al termine di ciascun trimestre, le domande pervenute nel trimestre precedente e fino alla data di riunione dell'organo stesso.

Articolo 6.

L'ordine di priorità delle categorie dei beneficiari e dell'oggetto del finanziamento, sarà stabilito nel piano di cui al precedente art. 5, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7.

Sono ammesse a prefinanziamento le domande di anticipazione dei seguenti soggetti:

- * Enti o Società a partecipazione anche pubblica per iniziative con alto indotto occupazionale;
- * Parrocchie;
- * Cooperative di consumo, con priorità per investimenti nei negozi dei centri minori;
- * Consorzi di Miglioramento Fondiario;
- * **Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni/Enti senza scopo di lucro per iniziative e finalità di cui all'art. 1;**
- * Comuni consorziati, limitatamente agli interventi di carattere eccezionale e straordinario.

Articolo 8.

Le domande di sovvenzione dovranno essere corredate dal piano finanziario relativo all'opera, nel quale si dovranno evidenziare le modalità di finanziamento ed i tempi di riscossione dei finanziamenti, nonché dal programma di realizzazione dell'intervento con il planning dei lavori e le date presunte degli stati di avanzamento degli stessi.

Articolo 9.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento il soggetto ammesso ai sensi del precedente art. 5 dovrà produrre:

- **fidejussione bancaria, quale idonea garanzia, pari all'importo dell'anticipazione concessa, maggiorata dello 0,50% annuo (pari al tasso per le spese di gestione), con validità almeno fino ad un mese dopo la scadenza;**
- **deliberazione/provedimento dell'organo competente del soggetto richiedente di accettazione delle condizioni di cui alla deliberazione di ammissione a finanziamento del Consiglio Direttivo;**
- **documentazione di spesa almeno pari all'importo finanziato;**
- **eventuale ulteriore documentazione richiesta per la corretta gestione della pratica.**

***** ** *